

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Sergio Sala
Augusto Tucci

IL NOTAIO
Elio Luosi

I CONSULENTI DEL LAVORO
Daniele Mazzocchi
Elisabetta Sporchia

dell'Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Bergamo


del Collegio notarile di Bergamo

del Centro studi Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Deleghe di pagamento F24 Esteso l'obbligo telematico

Le modalità di presentazione per i modelli a saldo zero e per quelli a compensazione. Le disposizioni sulle partite Iva



Sono stati estesi a partire dal prossimo 1° ottobre gli obblighi per la presentazione telematica delle deleghe di pagamento F24

Il decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, introduce, dal prossimo 1° ottobre, ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento F24.

Prendiamo in esame innanzitutto i modelli F24 a saldo zero, quelli cioè con il saldo finale - pagamenti meno compensazione - pari a zero.

Questi modelli potranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Ficonline o Entratel; oppure per il tramite di un intermediario abilitato (professionisti, Caf, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, etc.), che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in no-

me e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio «F24 cumulativo» e del servizio «F24 addebito unico».

Per quanto riguarda i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione), potranno essere presentati esclusivamente per via telematica o mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate o mediante i servizi di internet banking.

Per i titolari di partita Iva restano applicabili anche le disposizioni che impongono l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento esclusivamente telematiche per il versamento di imposte, contributi e premi nonché delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali; esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione

La rubrica

Come inviare i quesiti per gli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

dall'Agenzia delle entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5.000 euro annui.

In linea generale, i versamenti con modello F24 cartaceo potranno continuare a essere effettuati, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia dai soggetti non titolari di partita Iva, nel caso in cui debbano versare, senza utilizzo di crediti in compensazione, somme per un importo totale pari o inferiore a 1.000 euro.

La presentazione del modello F24 in forma cartacea è, inoltre, ammessa nei seguenti casi particolari: F24 precompilati dall'ente impositore; versamenti rateali in corso; utilizzo di crediti d'imposta fruibili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

Commercialisti

RISPOSTA N. 197

Manutenzione extra: occorre richiesta comunale

In risposta a quello che avete pubblicato il 10 settembre scorso, ho una domanda da porvi. Tratto dall'Agenzia Entrate informa
Manutenzione ordinaria: Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione. Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l'impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage. Come devo comportarmi allora se la mia è una proprietà privata e non un'unità singola residenziale?

LETTERA FIRMATA

La manutenzione, nel caso specifico, può essere ricondotta all'area straordinaria presentando specifica richiesta di autorizzazione in Comune, mediante un tecnico autorizzato, dalla quale si evidenzia che l'intervento è di carattere strutturale e non di semplice manutenzione dovuta al mantenimento nel tempo del bene (in tal senso la differenza tra manutenzioni ordinarie, che riguardano attività cicliche in un lasso temporale per ripristinare il bene a seguito del normale deperimento, dalle manutenzioni straordinarie, che sono strutturali e legate ad eventi anche non prevedibili e necessari al fine di ripristinare uno stato che, in difetto, non consente il normale utilizzo del bene). Nel caso specifico è necessario verificare con un tecnico (edile) la natura delle infiltrazioni e valutare con lo stesso appunto la presentazione di una specifica pratica autorizzativa al fine di evidenziare il carattere straordinario delle opere. In assenza di tali caratteristiche (manutenzioni straordinarie) le opere qualificate come manutenzioni ordinarie non consentono la detrazione

fiscale per le unità abitative singole ma solo le parti comuni condominiali.

RISPOSTA N. 198

Detrazione Irpef per la recinzione metallica?

Sono pensionato e previa comunicazione al Comune desidero completare la recinzione della mia casa di residenza con barriera metallica e poiché ne ho le capacità tecniche e pratiche la voglio fare io. Quindi compero i profilati in ferro, li lavoro e per una migliore durabilità nel tempo li faccio zincare. Ora: a) i profilati in ferro possono essere fatturati Iva 10%? b) la zincatura può essere fatturata Iva 10%? c) le spese per i profilati e la zincatura possono essere messe nella detrazione Irpef? Avrei anche intenzione di installare un impianto di sicurezza (telecamere) con acquisto materiali e installazione mia; anche per questo posso beneficiare dell'Iva al 10% e della detrazione Irpef? Grazie e distinti saluti.

E. M.

Si ritiene di rispondere preliminarmente sull'applicazione dell'Iva nella misura del 10% o del 22%. La fattispecie prospettata «acquisto dei materiali da parte del Committente» non consentono l'applicazione dell'Iva al 10% bensì dovrà essere applicata al 22% e ciò indipendentemente dal fatto che l'esecuzione dei lavori sia fatta dal committente stesso o da un terzo (che non fornisca anche i materiali). Secondariamente ai fini della detrazione del 50% ai fini Irpef (così fino al 31/12/2014 e poi al 40% dal 1/1 al 31/12/2015) alla voce «interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi» la detrazione è applicabile a: - rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni muratorie degli edifici; - fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati. È opinione personale di chi scrive che l'acquisto dei materiali ed il loro conseguente utilizzo «in economia» non integri la prova che l'intervento sia realizzato sull'immobile del contribuente e pertanto, ancorché i pagamenti vengano eseguiti con il cosiddetto «bonifico parlante», potrebbero essere disattesi dall'Agenzia delle Entrate.

Notaio

RISPOSTA N. 199

Quattro fratelli e quella richiesta d'affitto per la casa

Siamo 4 fratelli proprietari di un appartamento a proprietà indivisa 25% ciascuno. Una sorella ci abita con il proprio compagno, gli altri fratelli no. La sorella sostiene che nulla deve ai fratelli perché è proprietaria di una quota. Cosa si può fare per ottenere un piccolo affitto per gli altri 3 fratelli? Il suo compagno a che titolo occupa l'appartamento?

LETTERA FIRMATA

La sorella abita l'appartamento, con un compagno, senza versare corrispettivo, poiché gli altri tre comproprietari «tollerano» la situazione attuale. Tuttavia il fatto di essere comproprietaria della quota di un quarto non esime la sorella dal dover pagare un corrispettivo per l'utilizzo del bene, qualora gli altri comproprietari ritengano di non lasciare l'utilizzo dell'immobile alla sorella in comodato (prestito di uso gratuito). Quindi, lei e i suoi due fratelli siete legittimati a chiedere un corrispettivo, a seguito della stipula di un regolare contratto di locazione (che vedrà come conduttore anche il compagno). Le consiglio di contattare in via amichevole la sorella ed il compagno, facendo loro presente che lei e i suoi due fratelli avete il diritto di percepire un canone (pari a tre quarti del canone complessivo), tenuto altresì conto che anche i tre comproprietari che non utilizzano la casa devono comunque sostenere le imposte comunali e dei redditi. In caso di rifiuto, dovrete ricorrere ad un legale di vostra fiducia.

RISPOSTA N. 200

Con l'uso gratuito di abitazione c'è detrazione?

Il caso per cui chiedo un consulto è il seguente: mio padre mi ha concesso di abitare gratuitamente in una casa di sua proprietà; la casa, però, è degli anni

TROVA INCENTIVI

Pmi, le opportunità del digitale per far crescere la competitività

Nuovo ciclo di incontri dal titolo «Le opportunità del web e del digitale per far crescere il business delle micro, piccole e medie imprese», promossi dal Comitato per la Promozione dell'Imprenditorialità Femminile della Camera di commercio di Bergamo, con l'organizzazione di Bergamo Sviluppo, in collaborazione con il sistema associativo locale. Sei appuntamenti, da quello di domani al 28 ottobre dedicati alle medie piccole imprese che vogliono approfondire le tematiche legate alle tecnologie digitali e al loro utilizzo. Ciascun seminario sarà focalizzato su un tema preciso, dai social media al sito e blog aziendale, web e multicanalità, web marketing e cloud computing, mobile economy. Appropriarsi della cultura del web e capire, se e come poter sfruttare le innovazioni digitali emergenti può essere infatti utile anche alle piccole

realità imprenditoriali per diventare più competitive e aprirsi a nuovi contatti e orizzonti. Questo il calendario: «Social media: quali sono e come possono essere utilizzati da una Pmi (domani)»; «Il sito e il blog aziendale» (2 ottobre); «Aumentare la propria visibilità e le opportunità d'affari grazie al web e alla multicanalità» (7 ottobre); «Il web marketing: come convertire in business le visite sul sito web» (14 ottobre); «Il cloud computing è davvero una miglioria in ambito organizzativo e di business?» (21 ottobre); «La mobile economy creerà benefici per il business?» (28 ottobre). Gli incontri si terranno presso la Sala Mosaico dell'ex Borsa merci dalle 17 alle 20. La partecipazione è gratuita, ed è rivolta agli imprenditori/imprenditrici, i collaboratori o responsabili di piccole e medie imprese previa iscrizione on line al portale di Bergamo Sviluppo. ■

Sara Fusini

Consulente politiche del lavoro



1970 e necessita di non più rinviabili lavori di rifacimento degli impianti elettrico, idrico e sanitario: posso farli fare io stesso usufruendo delle detrazioni fiscali?

LETTERA FIRMATA

La risposta al suo quesito è positiva. La legge prevede che possano usufruire delle detrazioni fiscali attualmente previste sia per il risparmio energetico sia per gli interventi di ristrutturazione edilizia (prorogate con la Legge n.147/2013 - Legge di stabilità 2014) non solo i proprietari degli immobili, ma anche i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi, che ne sostengono le relative spese: tra questi soggetti sono previsti anche i comodatari, cioè i soggetti (come lei) che detengono l'immobile in uso gratuito. Se le può essere utile, può scaricare

dal sito dell'Agenzia delle Entrate i seguenti fascicoli «Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico» e «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali», dai quali potrà trarre molte informazioni utili, soprattutto per quanto concerne l'individuazione dei vari tipi di interventi per i quali si può chiedere la detrazione (dall'Irpef e dall'Ires) e gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire.

RISPOSTA N. 201

I mille dubbi sui diritti di proprietà

Ho acquistato un grande appartamento dove attualmente risiedo con mio figlio. La proprietà è mia. Se un domani mio figlio

trovasse una compagna, e dall'unione nascesse un bimbo, che diritti avrebbero questi ultimi due, rispetto al mio appartamento? Se la famiglia (figlio, compagna e bambino) venisse ad abitare nel mio appartamento? E in caso di rottura con mio figlio?

LETTERA FIRMATA

Poiché lei è l'unico proprietario, la compagna di suo figlio ed il bimbo che dovesse nascere non avranno diritti sul suo appartamento, nell'ipotesi in cui gli stessi dovessero abitare con lei e suo figlio: presumibilmente lei li accoglierà nell'appartamento senza pretendere un corrispettivo e gli stessi abiteranno l'immobile «gratuitamente», in virtù di un contratto di comodato (prestito di uso gratuito), senza quindi pretendere nessun corrispettivo. Nell'ipotesi in cui lei dovesse venire a mancare, solo suo figlio erediterà l'immobile (salva la presenza di concorso con altri aventi diritto, quali sua moglie o altri suoi figli), non avendo diritti la compagna o il bambino, il quale, invece, subentrerebbe nell'eredità al proprio padre, nell'ipotesi in cui quest'ultimo morisse prima di lei, in forza dell'istituto della rappresentazione (art.467 del Codice Civile) che fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui quest'ultimo non può (ad esempio perché

premorto) o non vuole accettare l'eredità.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 202

Quell'incertezza sul diritto ad avere il bonus da 80 euro

Sono una lavoratrice dipendente, non avendo la certezza del mio reddito per l'anno 2014 al fine di evitare la restituzione delle somme percepite, ho comunicato al datore di lavoro di non corrispondermi il bonus di 80 euro. Qualora al termine dell'anno 2014 io abbia i requisiti per il diritto al riconoscimento del bonus, come mi devo comportare?

LETTERA FIRMATA

L'agenzia entrate nella circolare 8/E del 28.04.2014 scrive: «i contribuenti per il quali il credito di imposta «bonus 80 euro» non sia stato riconosciuto in tutto o in parte dai sostituti di imposta hanno la possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi». Pertanto mediante il modello 730/2015 potrà usufruire del riconoscimento del credito a lei spettante il cui importo sarà determinato in funzione dei redditi da lei dichiarati. Per i casi specifici sarà necessario attendere le istruzioni dei modelli dichiarativi per l'anno di imposta 2014.

RISPOSTA N. 203

Con il tirocinio non decade l'indennità

Sono un impiegato disoccupato: il centro per l'impiego dove sono iscritto, mi ha proposto un tirocinio di reinserimento presso un'azienda. Perdo il diritto alla mia indennità di disoccupazione se accetto?

LETTERA FIRMATA

L'istituto del tirocinio di inserimento e reinserimento è finalizzato a favorire il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori inoccupati, disoccupati o sospesi. Diversamente da quanto previsto per coloro che intraprendano un'attività lavorativa di natura subordinata, accessoria autonoma o parasubordinata, durante il periodo del tirocinio il lavoratore conserva il proprio stato di disoccupazione pertanto non decade il diritto alla percezione della relativa indennità.

RISPOSTA N. 204

Reparto trasferito. Che fine farà il mio Tfr?

Lavoro in una ditta che occupa 60 dipendenti, il reparto ove sono occupato che comprende 5 dipendenti sarà trasferito ad altra società di piccole dimensioni. Che fine farà il mio Tfr che finora è stato versato al Fondo di Tesoreria dell'Inps?

LETTERA FIRMATA

La normativa di riferimento in caso di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda è l'art. 2112 del Codice Civile che prevede la continuazione del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. Lo stesso articolo, prevede che il cedente e il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al momento del trasferimento e anche il Tfr rientra tra questi crediti. Ciononostante, è prassi consolidata quella di prevedere nel contratto di trasferimento d'azienda, unitamente alla necessaria procedura sindacale, la responsabilità dell'uno piuttosto che dell'altro soggetto in merito alle quote di Tfr maturate dai dipendenti prima del trasferimento. Ipotizzando, nel caso in specie, che la società cedente sia stata liberata per le quote di Tfr maturate al momento del trasferimento, l'obbligazione è tutta in capo al cessionario. Il Fondo di tesoreria dell'Inps continuerà ad essere alimentato dalle quote di Tfr che matureranno dopo il trasferimento e ciò anche se la società subentrante occupa meno di 50 dipendenti, in quanto in virtù del trasferimento, per quei lavoratori trasferiti, è obbligata al versamento delle quote di Tfr al Fondo. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, corrisponderà al lavoratore l'intero Tfr maturato, effettuando il conguaglio tra i contributi dovuti all'Inps e il credito vantato per l'accantonamento del Tfr al Fondo di Tesoreria.

@Trova Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

 Commercialista Notaio Consulente del lavoro

Dati del lettore

Nome _____

Cognome _____

Indirizzo _____

Città _____

Tel. _____

E-mail _____

Firma _____

 Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO